

Posizione: Segr. D.G.

Tit. I Cl.1

Oggetto: Didattica, esami di profitto, prove finali, tutoraggio e tirocini per il conseguimento del titolo di studio in presenza dal 1° settembre 2021 – certificazione COVID-19

IL RETTORE

VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 *“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* che dispone all'art. 1, comma 1, quanto segue: *“l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolte in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza”*;

TENUTO CONTO che nel predetto provvedimento, al fine di consentire lo svolgimento in presenza delle attività suddette, sono ribadite le seguenti misure minime di sicurezza da adottare in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2:

a) *è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;*

b) *è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;*

c) *è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;*

CONSIDERATO che, oltre alle misure di sicurezza minime richiamate dal legislatore, nel D.L. 111/2021 è introdotto l'art. 9 ter al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 che prevede l'obbligo dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, con esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2;

TENUTO CONTO che il mancato possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 comporta, come previsto dalla normativa, che il personale universitario, è considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

CONSIDERATO che nel D.L. 111/2021 soprarichiamato è previsto che le modalità per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 saranno indicate in un DPCM adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021, mentre per gli studenti universitari le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università;

CONSIDERATO che tali disposizioni si applicano oltre che al personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo anche a docenti a contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e a tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea, nonché gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale, oltre che al personale dipendente di aziende esterne che operano stabilmente nelle sedi dell'Ateneo, etc.

RILEVATO che le verifiche soprarichiamate dovranno essere effettuate sulla base dell'organizzazione dell'Ateneo, dai Direttori di Dipartimento, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, dai Dirigenti/ Responsabili di Centri/Responsabili d'ufficio/SAD in relazione al personale, agli studenti e ai diversi soggetti che afferiscono e/o partecipano a vario titolo ad attività presso le strutture universitarie e/o amministrazione centrale;

CONSIDERATO che i suddetti Responsabili potranno avvalersi del supporto di unità di personale docente o tecnico-amministrativo specificamente individuato per le attività di verifica di cui trattasi;

RIBADITO che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di certificazione verde COVID-19 è sanzionato dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n. 35;

PRESO ATTO che con nota del 7 agosto 2021, il MUR ha richiamato gli Atenei all'esigenza del ritorno alle attività in presenza con l'adozione di idonee misure di sicurezza e tutela della salute del personale universitario e degli studenti, come previsto dal D.L. n. 111/21;

RAVVISATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni del richiamato Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, con riguardo agli obblighi relativi alla Certificazione verde COVID-19;

TENUTO CONTO della necessità di garantire la ripresa delle attività didattiche in piena sicurezza per il nuovo anno accademico 2021/2022;

TENUTO CONTO che gli esami di profitto e di laurea a partire dal 27 maggio 2021 sono già stati svolti in presenza con l'adozione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della ricerca del 31 agosto 2021 con la quale si forniscono ulteriori chiarimenti in relazione alle modalità applicative delle disposizioni vigenti, con la finalità, da una parte, di semplificare le misure organizzative poste in capo agli Atenei e , dall'altra, di assicurare che le attività svolte in presenza avvengano in condizioni di massima sicurezza per l'intera comunità universitaria;

CONSIDERATO di dover predisporre un nuovo piano organizzativo per la didattica che prevede di assicurare lo svolgimento dell'attività prevalentemente in presenza, garantendo tutti i servizi agli studenti nella piena sicurezza e attuazione delle norme in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19;

DECRETA

Per le motivazioni e con le prescrizioni citate in premessa, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, tutto il personale universitario, sia docente che tecnico amministrativo, deve essere in possesso ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19.

Tale disposizione si applica anche a docenti a contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor ed, a campione, a tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea, nonché gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale.

La verifica dovrà essere effettuata:

1. dai Responsabili di Struttura/Direttori di Dipartimento e/o eventuali referenti specificamente individuati nei confronti del personale docente e ricercatore afferente al Dipartimento, oltre che dei docenti a contratto, dottorandi, specializzandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, visiting professor e a tutti gli studenti universitari, ivi compresi gli studenti dei corsi post laurea, nonché gli studenti stranieri coinvolti in progetti di scambio internazionale. Per quanto riguarda gli studenti, le verifiche sono svolte a campione;
2. dai Dirigenti/ Responsabili di Centri/Responsabili d'ufficio/SAD per il personale afferente alla propria struttura Ripartizione/Centro/Ufficio/Dipartimento.

La verifica delle certificazioni è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del DPCM del 17 giugno 2021. L'impiego di tale applicazione garantisce, in particolare, che si renda unicamente possibile controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

L'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:

schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa,

schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia,

schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

- **La didattica dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo unico** sarà erogata di regola *in presenza oppure* attraverso una didattica mista che può essere fruita nelle aule ma al contempo anche da remoto mediante l'applicazione ReStart.

- Chi usufruirà della didattica in presenza dovrà esibire la certificazione verde COVID-19.

- I Dipartimenti e la Scuola di Medicina e Chirurgia dovranno verificare a campione che accedono agli spazi dipartimentali solo gli studenti in possesso della certificazione verde COVID-19. Restano obbligatorie tutte le misure di sicurezza e di tutela della salute già predisposte (distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, controllo della temperatura corporea).

Potranno svolgersi in modalità a distanza i corsi internazionali, non frequentati prevalentemente da studenti italiani, su decisione del Presidente del Corso di Studio.

- **Le attività formative dei Dottorati di Ricerca, dei Master e dei Corsi di Perfezionamento** potranno essere erogate in modalità a distanza o in presenza secondo le determinazioni dei Coordinatori/Presidenti. Per le attività previste in presenza varranno le medesime regole di accesso agli spazi dipartimentali indicate per tutti gli altri studenti.

- **Le attività formative per i medici in formazione specialistica** si svolgeranno in presenza, previa esibizione della certificazione verde COVID-19 e con le medesime regole di contenimento dei contagi.

- **Gli esami di profitto, scritti e orali, delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico,** si svolgeranno solo in presenza. Lo studente all'atto dell'esame dovrà esibire il documento di riconoscimento contestualmente alla certificazione verde COVID-19. Coloro che assistono alle sedute di esame saranno soggetti alle stesse regole di accesso agli spazi dipartimentali indicate per tutti gli altri soggetti. Restano obbligatorie tutte le misure di sicurezza e di tutela della salute già predisposte (distanziamento sociale, utilizzo delle mascherine, controllo della temperatura corporea).

I corsi internazionali potranno continuare a svolgere gli esami di profitto a distanza in base alla provenienza degli studenti su decisione del presidente del Corso di Studio. Le sedute di esame

di profitto delle professioni sanitarie si svolgeranno in presenza. Sarà compito dei responsabili delle sedi esterne provvedere al controllo della certificazione verde COVID-19 e delle misure di contenimento dei contagi.

• I tirocini e le attività di laboratorio didattico e, per i corsi di area medico-sanitaria, le attività formative ambulatoriali o in reparto si potranno svolgere in presenza. Sarà compito dei presidenti di CdS far accedere solo chi esibisce la certificazione verde COVID-19 ed assicurare il rispetto delle misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi di Covid-19. Sono riattivati i tirocini curriculari e post curriculari fuori regione e all'estero.

• Le sessioni di laurea dei corsi di laurea triennali, delle lauree magistrali e a ciclo unico e di diploma delle scuole di specializzazione, di dottorato, di master e dei corsi di perfezionamento saranno svolte esclusivamente in presenza come momento conclusivo del percorso formativo solo alla condizione che ricorrano tutte le condizioni di sicurezza e di tutela della salute (distanziamento sociale, utilizzo di DPI, etc.). Tutti coloro che prenderanno parte come candidati o accompagnatori dovranno esibire la certificazione verde COVID-19.

• I progetti ERASMUS ed i progetti di scambio possono riprendere la mobilità internazionale solo verso i paesi esteri che garantiscono l'adozione della certificazione verde COVID-19 per tutti i soggetti coinvolti.

• Il ricevimento degli studenti è preferibile che si svolga in remoto, ma è comunque consentito in presenza qualora ritenuto necessario dal docente/relatore/tutor a condizione che l'accesso sia condizionato all'esibizione della certificazione verde COVID-19 e che siano assicurate tutte le condizioni di sicurezza e di tutela della salute (distanziamento sociale, utilizzo di DPI, etc.).

• Continuerà ad essere consentito l'accesso degli studenti alle biblioteche previa prenotazione, limitatamente ai servizi di prestito e di restituzione libri e con esibizione della certificazione verde COVID-19.


• Continuerà ad essere consentito l'accesso degli studenti alle segreterie studenti e alle aree didattiche dei Dipartimenti previa prenotazione;

• Le aule studio e sale lettura restano interdette.

Per le suddette attività che si svolgeranno in presenza:

➤ I Presidenti dei corsi di studio e delle commissioni d'esame dovranno attenersi per le attività didattiche e curriculari alle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché al protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Annamaria GRAVINA)



IL RETTORE
(prof. Giovanni Francesco NICOLETTI)

